

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

## **TRIBUNALE DI LATINA**

**Sez. lavoro**

### **RICORSO EX ART. 700 CPC**

Per la prof.ssa **Conte Daniela**, C.F. CNTDNL69B83F111F, nata a Melito di Napoli (NA), il 23.02.1969 e residente a Melito di Napoli (NA) alla Via Roma, 427, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Tallini (C.F. TLLSTR85T48D708W), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Formia, Via Vitruvio n. 70, giusta delega in atti, la quale dichiara di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni nel corso del giudizio a mezzo fax al n. 0771-324554 o a mezzo di posta elettronica certificata avv.estertallini@pec.it,;

Contro:

- **Ministero dell'Istruzione M.I. (già M.I.U.R.)**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma (RM), Viale Trastevere n. 76/A (c.f.:80185250588), elettivamente domiciliato c/o l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi 12, Roma;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO** in persona del Direttore Generale *pro tempore*, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 41 (c.f. 97248840585);

### **e nei confronti**

di tutti i dirigenti che hanno partecipato alla procedura di mobilità per l'a.s. 2020/2021 ed inseriti nell'elenco dei trasferimenti all'interno della Regione Lazio, nella provincia di Latina e che, pertanto, sarebbero pregiudicati per effetto dell'accoglimento del presente ricorso.

### **FATTO**

- 1) La ricorrente era già dipendente a tempo indeterminato del MIUR, con il ruolo di docente, quando decideva di presentare domanda di partecipazione al concorso per reclutamento di dirigenti scolastici bandito con Decreto del Direttore Generale per il personale scolastico del M.I.U.R., n. 1259 del 23/11/2017, di seguito anche "D.D.G. n. 1259/2017" o "Bando di concorso" (**all. 1 bando di concorso**), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale concorsi ed esami, n. 90 del 24/11/2017. Il corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, era finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le Istituzioni scolastiche statali, con assegnazione nei ruoli regionali.
- 2) L'odierna ricorrente ha partecipato - con esito positivo - al suddetto concorso, collocandosi tra i vincitori, al posto n. 259 della graduatoria generale di merito (**all. 2 stralcio graduatoria**), la quale

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

veniva dapprima approvata con decreto AOODPIT 1205 del 1/8/2019 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del M.I.U.R., e successivamente rettificata, per la correzione in autotutela di alcuni errori materiali, con decreto AOODPIT 1229 del 7/8/2019 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale del M.I.U.R.

3) In data 1/8/2019, con avviso prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0035372.01-08-2019 (**all. 3**), il M.I.U.R., a seguito della pubblicazione della graduatoria generale di merito, comunicava che risultavano vacanti e disponibili 1984 posti di dirigente scolastico nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto e, di conseguenza, comunicava la possibilità per i candidati utilmente collocati nei primi 1984 posti della suddetta graduatoria di indicare l'ordine di preferenza tra le 17 regioni disponibili (**all. 4** scelta delle sedi).

4) La prof.ssa Conte, una volta espresse le proprie preferenze, prendeva servizio presso l'Istituto Comprensivo Roccagorga-Maenza in Roccagorga (Latina), come da incarico conferito con decorrenza dal 1 settembre 2019 (**all. 5** conferma in ruolo; **all. 5 bis** contratto di lavoro). Avendo dovuto inserire il Lazio come prima scelta, poiché la Campania non aveva reso disponibile alcuna sede.

5) Sopravvenuta la **Circolare ministeriale del 3.06.2019 prot. AOODGPER.26398 (all. 6)** In data 22.06.2021, la Dirigente avanzava domanda di mutamento dell'incarico (**all. 7** domanda di mutamento incarico e suoi allegati 1,2, e 3), richiedendo di essere assegnata in una delle sedi, in ordine di preferenza, nelle città di Formia, Gaeta, Minturno, Fondi, Monte San Biagio, Terracina, adducendo, ed allegando (**all. 3** della domande di mutamento incarico), di occuparsi in via esclusiva della propria madre sig.ra Rinaldi Carmela, già invalida al 60%.

6) La madre della Dirigente era già stata sottoposta a visita collegiale il giorno 5 marzo 2020 per il riconoscimento benefici ex art. 3 c. 3 L. 104/1992, ma tale visita era stata rinviata alla data 21 luglio c.a. a causa della sospensione per emergenza Covid-19. Malgrado tale rinvio, la ricorrente già nella richiesta di mutamento di incarico, faceva riserva di integrare la documentazione relativa all'invalidità della madre per il riconoscimento dei benefici di cui alla L. 104/1992.

7) In data 30.07.2020, sopraggiungeva il verbale definitivo di accertamento dell'invalidità della sig.ra Rinaldi, riconosciuta affetta da handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge 104/92 (**all. 8 invalidità Rinaldi Carmela**). A tutt'oggi, è sempre la scrivente ad occuparsi integralmente ed esclusivamente della propria madre (**all. 9** dichiarazione altri familiari; **all. 9bis** permessi 104/92;

**all. 9 ter** decreto permessi), ma è sempre più difficile per lei, da Melito (ove risiede con la madre) raggiungere la sede di lavoro di Roccagorga.

8) Oltretutto, nelle more, a causa di questo pendolarismo, le stesse condizioni di salute della Dirigente sono notevolmente peggiorate, al punto da richiederne la verifica da parte della Commissione Esaminatrice dell'INPS (**all. 10** domanda invalidità personale D.S. Conte Daniela).

10) La ricorrente, che convive con la madre a Melito di Napoli (**all.11** stato di famiglia), ogni giorno deve affrontare un viaggio interminabile per raggiungere la sede di Roccagorga (**all. 12** google maps Roccagorga-Melito). Pertanto, la scelta della Dirigente è ricaduta sulle sedi scolastiche del sud-pontino in provincia di Latina ( **all. 13** google maps Sud-Pontino-Melito), in una delle città tra Formia, Gaeta, Scauri e Minturno, le più vicine possibile rispetto alla città di Melito in Campania. Tale trasferimento agevolerebbe l'assistenza continuativa ed esclusiva che la Dirigente appresta alla madre disabile, ed altresì, comporterebbe un miglioramento delle condizioni di vita e di salute della ricorrente.

11) La prof.ssa Conte, infine, provvedeva alla formale integrazione della domanda di mutamento d'incarico presentata, e richiedeva pertanto il trasferimento in una delle sedi scolastiche più vicine possibile al domicilio dell'invalida (**all. 14 pec della d.s. Conte**). Ma anche tale comunicazione/richiesta rimaneva senza risposta alcuna.

12) Restavano disponibili, anche dopo gli esiti della mobilità, alcune sedi di interesse per la ricorrente (**all. 15** prospetto organici), ed è la stessa Amministrazione a produrre una attestazione dell'organico dal quale emerge che prima della mobilità erano vacanti e disponibili 50 posti, poi ridotti a 32 dopo gli esiti della mobilità.

13) In particolare, dopo gli esiti della mobilità erano disponibili due sedi che, in particolare, sono di interesse per la Dirigente a Minturno Istituto Comprensivo Ltic855001 2° I.C. Marco Emilio Scauro, Via Appia 311, 04026, 049, Non sottodimensionata; a Gaeta l'Istituto Superiore Ltis02300n 3° Fermi ,Piazza Trieste N.1 04024, 049, Sottodimensionata (**all. 16**), tali sedi, successivamente, sono state date in reggenza (**all. 16 bis**).

14) La reggenza è un incarico temporaneo che il Dirigente di un'altra scuola accetta contemporaneamente a quello che già ricopre, in genere riguarda istituti sottodimensionati o sedi scolastiche temporaneamente senza dirigenza, ma spesso è anche, erroneamente, utilizzato in caso di sedi normodimensionate. Pertanto revocare una reggenza non comporta la lesione di diritti di altri dirigenti scolastici (che sono già titolari di sede presso altro istituto scolastico), infatti tali reggenze,

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

su disposizione dell'Amministrazione o del Giudicante, sono facilmente revocabili come successo già in passato (**all. 17** revoca reggenza d'ufficio).

15) Infine saranno disponibili a far data dal 01.09.2021 un ulteriore elenco di scuole che da sottodimensionate diventeranno normodimensionate, essendo cambiati i criteri numeri per la definizione delle stesse (**all. 18 DDG n. 1349 del 30.12.2020**). Le disposizioni di cui ai commi 5 e 5 bis dell'art. 19 della Legge 15/07/2011 n. 111, come modificato dalla Legge 12/11/2011 n. 183, art. 4, comma 69, prevedevano la non assegnazione del Dirigente Scolastico e del DSGA nei casi in cui l'istituzione scolastica non raggiungesse i 600 alunni o i 400 in particolari casi; mentre il disegno di legge di bilancio per il 2021, per l'anno scolastico 2021/2022, riduce le predette soglie a, rispettivamente, 500 alunni e 300 alunni; con previsione di un consistente aumento di sedi disponibili anche in provincia di Latina (**all. 18bis**) .

Pertanto, siffatto *modus operandi* concretizza una violazione di diritti sovranazionali gravemente illegittima per i seguenti motivi di

**DIRITTO**

**SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE DI LATINA.**

La competenza territoriale va determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio.

La Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, Ord., (ud. 24-10-2018) 11-01-2019, n. 506 afferma il principio secondo cui, nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (Cass. 29 febbraio 2012 3111; Cass. 15 ottobre 2007 n. 21562 del 2007); che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 413 c.p.c., comma 5, secondo la quale “competente per territorio nelle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio, tale accezione essendo l'unica compatibile con l'anzidetta ratio legis, che

l'art. 413 c.p.c., comma 5, condivide con quella che ispira la disciplina dei precedenti commi secondo e quarto (così, espressamente, Cass. 4 giugno 2004 n. 10691)".

### **SUL FUMUS BONI IURIS**

Le tutele riconosciute al lavoratore dalla normativa in tema per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate attengono a due momenti fondamentali del rapporto di lavoro: l'assunzione ed il trasferimento.

La questione su cui si controverte è relativa all'interpretazione della L. 104/92, norma primaria, di sicura applicazione nel caso in esame, visto il richiamo fatto dal Testo unico in materia di istruzione art. 601 D.Lgs. 16.04.1994 n. 297.

Il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale scolastico (d.lgs. n. 297/94), all'art. 601, rubricato "Tutela dei soggetti portatori di handicap", espressamente stabilisce che *"Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"* (sebbene tale disposizione sia ultronea, considerato che la legge n. 104/92 trovi già immediata applicazione a tutto il pubblico impiego).

E' inevitabile, quindi, che la prof.ssa Conte, in quanto assiste la propria madre affetta da handicap grave, avrebbe dovuto avere e deve avere *"la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità"*. Gli assunti ai quali è pervenuta la Corte Costituzionale hanno, ormai pacificamente, sancito il particolare valore della L. 104/92 per la garanzia e la tutela dei diritti umani fondamentali, tutelando la condizione di bisogno della persona affetta da handicap grave, riconoscendo una posizione di vantaggio al lavoratore con handicap. Venendo meno questa priorità si nullificherebbe del tutto la funzione della norma e della tutela giuridica per la persona con invalidità grave. La **Cassazione (sent. n. 6150/2019)** sul punto è granitica, l'esercizio del diritto in esame non è soggetto ad una valutazione discrezionale del datore di lavoro in base a generiche esigenze di organizzazione, ma occorre che egli, la P.A., dimostri la sussistenza di esigenze tecniche, organizzative e produttive che non possono essere diversamente soddisfatte.

La giurisprudenza maggioritaria ritiene che resta precluso il diritto al trasferimento del lavoratore solo in difetto della vacanza in organico e della materiale disponibilità del posto rivendicato (**Cass. 3896/2009**).

La **Circolare ministeriale del 3.06.2019 prot. AOODGPER.26398** in tema di trasferimenti così riferisce: *“Nelle operazioni di cui all’oggetto le SS.LL. dovranno tenere in debita considerazione, oltre ai criteri contrattuali, la disciplina prevista dalla Legge n. 104/1992 e dovranno garantire la partecipazione delle organizzazioni sindacali e l’informativa preventiva ai sensi dell’art. 5 C.C.N.L. del 2006 come integrato dall’art. 3 del C.C.N.L. del 2010”*. La circolare è chiara, come si vede, nel prevedere il titolo di precedenza, tra gli altri, fondato sulla legge n.104/1992, come da prendere in considerazione, si badi bene, **“nell’ambito delle singole fasi”** cioè in relazione a ciascuna delle fasi in cui si articola l’ordine di assegnazione degli incarichi ai sensi del richiamato art. 11 CCNL 2006.

E’, appena, il caso di evidenziare, con la costante giurisprudenza, la particolare rilevanza dell’art. 33, comma 5, della legge n°104/1992 qui in esame, su cui si innesta il quadro normativo contrattuale della materia sopra tratteggiato.

*<< La norma di cui all'art. 33, comma 5 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sul diritto del genitore o familiare lavoratore, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado portatore di handicap, di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La "ratio" della norma è, infatti, quella di favorire l'assistenza al parente o affine disabile, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto di lavoro o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso.>> (Cass. Civ., sez. lav. 01.03.2019 n°6150).*

*<<In tema di diritto del genitore o del familiare lavoratore, che assiste con continuità un portatore di handicap, di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e di non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, disciplinato dall'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992, grava sulla parte datoriale l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono l'accoglimento delle relative richieste.>> (Corte Appello, sez. lav., Roma, sentenza 22.02.2019).*

*<< La norma di favore di cui all'art. 33, comma 5, L. n. 104 del 1992, benché non attribuisca un diritto assoluto, non può essere pretermessa, ove si discuta della individuazione della sede di lavoro di un lavoratore che ne sia beneficiario, né consente che tale diritto sia sacrificato se non a fronte di rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa, che è onere del datore di lavoro allegare, prima, e provare, poi.>> (Trib. Lav. Roma, sentenza 10.01.2019).*

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

Si tratta di massime, tra le più recenti, dalle quali si evince che il diritto riconosciuto al lavoratore dall'art. 33, comma 5, legge n°104/1992, sebbene da coordinare con le legittime esigenze organizzative del datore di lavoro (tanto più nei casi in cui questo sia una p.a.), non in astratto ma secondo precise allegazioni e con **onere della prova a carico del datore di lavoro**, non può, in ogni caso, comprimersi o eludersi, tanto più nei casi, come nella specie, in cui la disciplina contrattuale della materia e le stesse indicazioni ed istruzioni dell'Amministrazione sono, come abbiamo visto, univoche nel garantire la effettività del diritto qui in discorso.

All'uopo si osserva che pur non essendo prevista un'espressa sanzione di nullità per violazione della L. 104/1992, la natura di norma imperativa di tale disposizione è comunque evincibile dalla ratio legis di essa e dalla sua collocazione all'interno di una legge contenente "*i principi dell'ordinamento in materia di diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata*" ed avente come finalità la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che impediscono lo sviluppo della persona umana, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la partecipazione della persona handicappata alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali; il perseguimento del recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali, l'assicurazione di servizi e di prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni, nonché la tutela giuridica ed economica della persona handicappata; la predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale della persona handicappata (**Corte Cost. n. 406 del 1992, n. 325 del 1996, n. 246 del 1997, n. 396 del 1997**).

La Corte di Cassazione (**sent. n. 24015 del 2017, sent. n. 25379 del 2016, sent. n. 9201 del 2012**) ha ribadito in materia la necessità di una interpretazione normativa compatibile con le esigenze di tutela di rilievo costituzionale connesse alla condizione di persona con handicap, con l'esigenza di addossare al datore di lavoro l'onere di dimostrare l'impossibilità di assegnare il dipendente alle sedi presso cui risultavano posti disponibili per lo svolgimento delle mansioni.

La legge n. 104 del 1992, trova applicazione anche per il personale di cui al testo unico in materia di istruzione, come disposto dall'art. 601 D. Lgs. 297/94.

Nel caso della dirigente Conte, l'immotivato silenzio dell'USR Lazio competente, con il suo inadempimento ha già arrecato danno alla ricorrente, pregiudicando i diritti della di lei madre invalida.

Nel caso che ci occupa è evidente che la Dirigente Conte, non ha avuto risposta da parte dell'USR Lazio, pertanto il suo diritto al trasferimento è stato gravemente leso dall'inadempienza della p.a. ed è così ancora a tutt'oggi, malgrado l'integrazione della documentazione prodotta.

Pertanto, in conclusione, si ritiene assolutamente illegittimo il contegno tenuto dalle amministrazioni resistenti, avverso le quali si chiede una condanna ad assegnare e/o trasferire la dirigente Conte in **una sede di servizio "viciniore", tra quelle da lei indicate nella domanda di mutamento di incarico, ai sensi dell'art. 33 L. 104/92.**

### **SUL PERICULUM IN MORA**

Nelle more del giudizio di merito, si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente di scegliere la sede lavorativa più vicina alla propria residenza, sede che le spetta di diritto. E' quanto mai evidente che, una pronuncia giudiziale che intervenisse a conclusione dell'intero processo, sebbene favorevole per la ricorrente riconoscendole il diritto alla scelta prioritaria della sede lavorativa, non potrebbe essere pienamente soddisfattoria, considerando il protrarsi di tale condizione di disagio per la propria salute per mesi fino alla pronuncia definitiva da parte del Giudice del Lavoro.

E' evidente il danno per la sig.ra Ranieri alla quale, quotidianamente continuano a mancare le cure materiali e morali della figlia. Pertanto, è quanto mai urgente l'esigenza che la ricorrente possa andare ad occupare la sede di lavoro "viciniore" e assistere la propria madre.

La lesione dei diritti della madre affetta da handicap grave è quanto mai evidente.

Oltretutto, considerato l'aggravarsi delle condizioni di salute della Dirigente stessa, quest'ultima deve poter godere concretamente del **fondamentale diritto alla salute, che contiene il diritto alle cure, e che si estrinseca anche con il riconoscimento del diritto a scegliere in quale luogo ricevere quest'ultime.**

Forse anche un'emergenza drammatica quale quella del Covid-19 può servire a dimostrare la necessità che il lavoratore caregiver di un proprio caro e/o affetto lui stesso da patologia, sia il più vicino possibile alla sua residenza ed al luogo ove espleta le cure necessarie alla propria patologia; così come giustamente è previsto dal nostro Ordinamento, per il quale il diritto alla salute e la tutela del portatore di handicap sono di rilievo Costituzionale oltreché Sovranazionale.

Il danno non patrimoniale riportato dalla Dirigente è quanto mai evidente, in termini di avvenuta lesione del **diritto alla salute della di lei madre nonché suo proprio**, visto l'aggravamento delle proprie condizioni di salute, e la richiesta di accertamento della propria invalidità.



**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

Il perdurare del silenzio dell'USR Lazio ha impedito alla Preside Conte di dirigere un istituto scolastico nelle città del sud-pontino, geograficamente più vicine all'abitazione di famiglia sita in Melito di Napoli. Tale trasferimento, di contro, favorirebbe il diritto alle cure della sig.ra Ranieri oltretutto un miglioramento delle condizioni di vita e di salute della ricorrente che, tra l'altro, ha visto l'aggravarsi delle proprie condizioni di salute, al punto da richiederne l'accertamento a mezzo della preposta Commissione INPS.

Ulteriore periculum da considerare è che a breve, ci saranno le nuove procedure di mobilità/mutamento d'incarico per l'anno scolastico 2021/2022, ove i richiedenti, anche senza essere titolari di diritti ex legge 104/92, potranno andare ad occupare sedi nelle città in provincia di Latina agognate dalla ricorrente.

Oltretutto, occorre considerare il susseguirsi di tutte le altre pronunce giudiziali che stanno sancendo il diritto di altri Presidi a rientrare nelle sedi viciniori e che potranno andare ad occupare sedi all'interno della provincia di Latina rendendo del tutto residuale e marginale la possibilità di soddisfazione della dirigente Conte.

Perciò la misura cautelare richiesta ha lo scopo di scongiurare le paventate evenienze negative, facendo giungere la causa nella fase di merito *re adhuc integra* al fine di consentire alla Preside Conte una sede lavorativa vicino l'abitazione di proprietà della famiglia ove potersi trasferire insieme con la di lei madre invalida. La lavoratrice assiste con continuità la madre nella loro casa di Melito ma, per raggiungere la sede lavorativa in Roccamare, la ricorrente sta sottraendo tempo al necessario all'accudimento della madre. La richiesta di trasferimento in una delle sedi scolastiche nella città di Gaeta o nelle città limitrofe agevolerebbe non poco l'assistenza al disabile, sia per l'abbreviarsi della durata del viaggio per raggiungere la sede lavorativa, sia per il favorire la ricorrente nel prestare le necessarie e continuative cure alla madre.

Il danno per la P.A. è certamente di entità inferiore rispetto al danno previsto per la prof.ssa Conte e soprattutto per la sig.ra Ranieri Carmela affetta da handicap grave.

I tempi del giudizio ordinario si manifestano incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, evidenti ragioni di urgenza fondano perciò la proposizione nonché l'accoglimento della presente istanza cautelare.

Tanto premesso ed esposto, la preside Conte, come sopra nel presente procedimento rappresentata e difesa,

**Chiede**

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

Che l'On. Tribunale del Lavoro adito, in accoglimento del presente ricorso d'urgenza, ordini al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, anche nelle articolazioni territoriali di cui in epigrafe, di destinare, con effetto immediato, la ricorrente ad una delle sedi indicate in seno alla domanda di mobilità della ricorrente in premessa richiamata, secondo l'ordine di preferenza ivi espresso, tenuto conto del diritto di precedenza da questa pacificamente goduto e dei titoli preferenziali dalla stessa vantati.

In subordine, qualora tali istituti non risultassero delle sedi disponibili, si chiede sin d'ora di voler assegnare la ricorrente in uno qualsiasi degli Istituti Scolastici nelle città di Formia, Gaeta, Scauri e Minturno, in una qualsiasi sede vacante e disponibile, o in mancanza anche in una sede già affidata reggenza, revocando la stessa, con priorità rispetto ad altri richiedenti che non siano in possesso dei requisiti ex Legge 104/92.

Si chiede al Tribunale di precisare in seno alla adottanda ordinanza che l'assegnazione della sede deve rispettare l'ordine di cui alla disciplina pattizia, ed in ogni caso con precedenza rispetto alle prossime procedure di mutamento d'incarico/mobilità, anche prenotando sin d'ora un diritto sulle sedi che si renderanno disponibili a far data dal 01.09.2021.

Con declaratoria di nullità o annullamento, ove occorra, di ogni contrario atto o provvedimento.

Salvo ogni ulteriore diritto.

Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA, del presente procedimento, come per legge, da liquidarsi sulla base dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014.

\*\*\*

La presente causa ha carattere documentale, alla luce dei documenti citati e qui allegati. Per mero scrupolo di difesa ed in caso di espressa contestazione di una o più delle circostanze narrate in fatto, anche in punto di prova della indifferibilità della invocata tutela cautelare, si chiede, sin d'ora, di provare i fatti anche mediante informatori.

Si allegano i seguenti documenti:

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

1. Stralcio bando di gara;
2. decreto dipartimentale con graduatoria finale;
3. avviso prot. n. 35372 del 01.08.2019;
4. modulo scelta regioni; 4. bis scelta delle sedi;
5. conferma in ruolo; 5. bis contratto di lavoro;

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

6. nota M.I. mobilità del 1.08.2019;
7. domanda mutamento incarico con allegati 1,2 e 3;
8. invalidità L. 104/92 Rinaldi Carmela;
9. dichiarazione altri familiari; 9. bis richiesta permessi L. 104/92; 9. Ter decreto L.104/92;
10. domanda invalidità personale D.S.;
11. stato di famiglia;
12. maps Melito- Roccagorga;
13. maps Melito-sud-pontino;
14. pec integrazione mutamento d'incarico;
15. prospetto organici;
16. reggenze annuale 2020/2021;
17. decreto revoca reggenza d'ufficio;
18. DDG 1346 del 30.12.2020; 18. bis sedi disponibili dal 01.09.2021;
19. Trib. Latina, ordinanza n. 2678/2019;
20. giurisprudenza Trib. Palermo e altre;
21. CCNL;
22. giurisprudenza conforme.

In via istruttoria si chiede ordinare all'Amministrazione convenuta l'esibizione e la produzione in giudizio del fascicolo personale della ricorrente, ex art 210 c.p.c., documentazione circa gli altri Dirigenti titolari di benefici ex L. 104/92 con punteggio analogo o inferiore che siano stati assegnati alla Regione Lazio, nella provincia di Latina, nelle città di Formia, Gaeta, Scauri e Minturno, in seguito alla procedura di mobilità 2020, anche se vincitori del precedente concorso DDG 13.07.2011, con la data della presa di servizio e con l'indicazione della posizione e del punteggio riportato in graduatoria, eventuali requisiti ex Legge 104/92, ovvero ogni altro documento e/o atto amministrativo conseguente e presupposto, utile ai fini del decidere. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre e con ogni ulteriore riserva.

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato ed il contributo unificato versato è pari a euro 259,00.

Formia, Latina lì 08.03.2021

Avv. Ester Tallini

**STUDIO LEGALE**

**Avv. Ester Tallini**

Via Vitruvio n. 70 - 04023 Formia (LT)

Tel e fax 0771324554

avv.estertallini@pec.it - avv.estertallini@gmail.com

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE EX  
ART. 151 C.P.C.

Sottoscritta avv. Ester Tallini (C.F: TLLSTR85T48D708W), procuratore e difensore della  
ricorrente ut supra, che dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni all'indirizzo di posta  
elettronica certificata: avv.estertallini@pec.it,

considerato che

che l'eventuale accoglimento del ricorso sia idoneo ad incidere sulla posizione di tutti gli altri  
Dirigenti Scolastici, inseriti nell'elenco dei trasferimenti, che sarebbero eventualmente pregiudicati  
dall'accoglimento del presente ricorso, in considerazione dell'obiettivo difficoltà di individuare gli  
indirizzi di domicilio e/o di residenza di tali soggetti,

chiede

di essere autorizzata ex art. 151 c.p.c. ad effettuare l'integrazione del contraddittorio nei loro  
confronti tramite notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del pedissequo  
decreto di fissazione udienza sul sito web della Pubblica Amministrazione e/o con le diverse  
modalità stabilite che l'Ill.mo Giudicante indicherà.

Formia - Latina, lì 08.03.2021

Avv. Ester Tallini